



Camera di Commercio
Latina



STATUTO CAMERALE

(Approvato con delibera Consiliare n.11, del 28 luglio 2009, e s.m.i.)

Parte I - Principi generali

ART.1 (Denominazione e natura)

La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Latina (di seguito denominata Camera di Commercio) è Ente pubblico dotato di autonomia funzionale, e in quanto tale Ente esponentiale e di autogoverno del sistema delle imprese, che svolge sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art.118, quarto comma, della Costituzione funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese della circoscrizione territoriale di competenza avendo come diretti interlocutori le Associazioni che concorrono alla costituzione del Consiglio Camerale.

Art.2 (Autonomia statutaria)

La Camera di Commercio è dotata di autonomia statutaria.

Lo Statuto Camerale è la carta fondamentale della comunità economica della provincia di Latina e ne esprime e disciplina l'autogoverno.

Il presente Statuto camerale, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 580, del 29 dicembre 1993 e successive modifiche e integrazioni, e con specifico riferimento alla peculiarità del sistema economico locale, stabilisce prioritariamente i criteri, i principi, i riferimenti ed i rapporti con le Associazioni imprenditoriali della provincia che concorrono alla costituzione del Consiglio Camerale. Lo Statuto ed i Regolamenti Camerali determinano i principi ispiratori cui si conformano l'ordinamento e l'attività della Camera di Commercio, le competenze, le modalità di funzionamento e la composizione degli Organi nonché le forme di partecipazione.

Esso disciplina, tra l'altro:

- a) l'ordinamento e l'organizzazione della Camera di Commercio;
- b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
- c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
- d) le forme di partecipazione.

Lo statuto stabilisce, inoltre, le norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per promuovere entrambi i sessi negli organi collegiali della Camera di Commercio nonché delle aziende e degli organismi da essi dipendenti.

Lo statuto è approvato dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

ART.3 (Autonomia regolamentare)

La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi sanciti dalla legge e dal presente Statuto, per la disciplina delle materie di competenza, di quelle delegate e nei casi previsti dalla Legge e dal presente statuto.

I regolamenti sono deliberati dalla Giunta Camerale, eccezion fatta per i regolamenti che il presente statuto o la legge riserva espressamente alla competenza del Consiglio Camerale. Essi sono adottati dall'organo Camerale competente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

Le modifiche dei Regolamenti sono adottate con le medesime procedure di approvazione degli stessi. Fino all'emanazione dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi quelli vigenti, purché non in contrasto con il presente Statuto o con la Legge

ART.4 (Sede ed emblema)

La Camera di Commercio ha sede legale in Latina. La Giunta può istituire e sopprimere uffici distaccati in altri Comuni e può, altresì, istituire e sopprimere sedi di rappresentanza all'estero.

L'emblema della Camera di Commercio (riprodotto in calce al presente Statuto) è rappresentato dalla sagoma stilizzata della Torre del Comune di Latina, alla cui base sono inserite delle righe a forma di onde che richiamano l'agricoltura, l'acqua, il mare, i canali. A destra della Torre, è riprodotto il brand del sistema camerale, composto dalla C di "Camera di Commercio" e dalla I di

“Italia” che si allungano e si fondono, formando un contenitore dinamico che richiama la prua di una nave e sul quale è riportata la dizione “Camera di Commercio Latina”.

ART.5 (Finalità e attribuzioni)

La Camera di Commercio svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali dell’economia locale; inoltre, fatte salve le competenze diversamente attribuite dalla Costituzione e dalle leggi statali e regionali, svolge funzioni amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese e dei servizi. Adempie a tali funzioni, tenendo conto della propria identità correlata al territorio e perseguendo principi di programmazione, anche pluriennale.

Attraverso la propria autonomia istituzionale, svolge le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione e da altre Istituzioni pubbliche nazionali ed europee nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali, operando secondo criteri di sussidiarietà e complementarietà ai diversi livelli in relazione al territorio.

Specificatamente, la Camera di Commercio esercita:

- a) Funzioni amministrative di servizio alle imprese quali: la gestione del Registro delle Imprese, la gestione di albi, ruoli ed elenchi; tutte le altre funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.
- b) Funzioni di regolazione del mercato, svolte in qualità di soggetto neutrale, attraverso l’esercizio di attività dirette a tutelare la trasparenza e la correttezza dei rapporti commerciali; in tale quadro, la Camera di Commercio di Latina promuove la gestione di servizi di giustizia alternativa, anche sotto forma associata con altre Camere di Commercio ed istituzioni pubbliche e private, sia in ambito nazionale che internazionale; promuove gli strumenti di tutela del consumatore e della fede pubblica.
- c) Funzioni di promozione economica, a sostegno delle potenzialità locali, anche nella loro proiezione nazionale, in relazione alle implicazioni comunitarie ed internazionali quali: la promozione degli interessi delle imprese e della comunità socio-economica provinciale; la realizzazione e la gestione di infrastrutture di interesse economico generale per il territorio; la formulazione di pareri e proposte ad altre Amministrazioni pubbliche sulle questioni ritenute importanti per l’economia; la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni.
- d) Funzioni inerenti la politica dei servizi, svolte anche a livello internazionale, con le opportune forme di integrazione e cooperazione e, pertanto, ogni attività diretta al soddisfacimento delle necessità e delle esigenze delle imprese e della comunità economica, ivi comprese le nuove ed emergenti forme di esercizio, in via imprenditoriale, di ogni tipo di attività professionale finora non rappresentata.

In questo quadro, la Camera di Commercio sostiene, predispone e, occorrendo, gestisce anche direttamente progetti di internazionalizzazione delle imprese, stipulando anche accordi per la realizzazione di forme di penetrazione delle aziende locali nei mercati esteri e/o per la promozione di investimenti esteri sul territorio della provincia.

ART.6 (Principi dell’azione amministrativa)

La Camera di Commercio conforma la propria azione ai seguenti principi generali:

- a) indirizza l’azione amministrativa in modo efficiente ed efficace, garantendone il buon andamento, l’imparzialità, l’economicità e la qualità;
- b) promuove la semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- c) assicura la trasparenza e riconosce il diritto di partecipazione, attraverso la circolazione delle informazioni, l’accessibilità dei documenti e l’intervento ai procedimenti degli utenti interessati;
- d) attua il decentramento dei servizi sul territorio provinciale, garantendo anche la flessibilità delle relative forme di organizzazione;
- e) promuove gli opportuni accordi ai fini della informatizzazione dei servizi e della loro auspicabile razionalizzazione nell’ambito del sistema telematico pubblico e/o privato;
- f) promuove pari opportunità tra uomini e donne per offrire ad entrambi i generi le medesime possibilità di partecipazione alla vita politica-amministrativa.

Art. 7 (Pari opportunità)

La Camera di Commercio promuove la presenza di entrambi i generi nei propri organi istituzionali e negli organi collegiali degli enti ed aziende da essa dipendenti.

In sede di designazione dei componenti il Consiglio Camerale si applicano le previsioni dell'art.10 comma 6 del DM 4 agosto 2011 n. 156.

In sede di elezione della Giunta, laddove non risultassero eletti componenti di entrambi i generi, risulta eletto il consigliere di genere meno rappresentato che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto ai consiglieri dello stesso genere, ferma restando l'obbligatoria rappresentanza dei settori previsti dalla legge. Nel caso in cui componenti dello stesso genere abbiano avuto lo stesso numero di voti o nessun voto, si procede ad una votazione di ballottaggio.

In sede di designazione o nomina diretta dei componenti di organi collegiali in seno ad enti ed aziende da essa dipendenti, qualora competa all'Ente camerale l'indicazione di nominativi, almeno uno è individuato di genere diverso da quello degli altri.

Per la composizione del Collegio dei Revisori dei conti la Camera di Commercio richiede ai soggetti designanti la garanzia della designazione di componenti di entrambi i generi.

Art. 8 (Sistema camerale e forme di integrazione e cooperazione)

La Camera di Commercio si riconosce nel sistema camerale italiano, costituito dalle Camere di Commercio italiane, dalle Unioni regionali delle Camere di Commercio, dall'Unione italiana delle Camere di Commercio (Unioncamere) e dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero e dalle Camere di Commercio estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.

La Camera di Commercio fa parte dell'Unione nazionale delle Camere di Commercio (Unioncamere), ente con personalità giuridica di diritto pubblico, che cura e rappresenta gli interessi generali delle camere di commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano.

La Camera di Commercio è associata con le altre Camere di Commercio della Regione Lazio all'Unione Regionale delle Camere di Commercio allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio regionale.

La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa camerale nazionale ed europea e può costituire reti informative locali e regionali.

La Camera di Commercio può stipulare convenzioni e protocolli di intesa, promuovere e realizzare ogni iniziativa, anche nel quadro della programmazione negoziata e della relativa concertazione pubblica e privata, ritenuta idonea a perseguire i propri fini istituzionali, partecipare a patti territoriali e ad accordi di programma, indire e partecipare a conferenze di servizi, assumere partecipazioni societarie e comunque aderire ad altre forme organizzative idonee a perseguire i fini istituzionali.

Parte II - Gli Organi

ART.9 (Organi camerali)

Sono organi della Camera di Commercio:

- Il Consiglio
- La Giunta
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

ART.10 (Il Consiglio: composizione)

Il Consiglio è l'Organo primario di governo della Camera di Commercio.

Il Consiglio, è composto da ventotto membri, venticinque dei quali in rappresentanza dei settori economici, su designazione delle Associazioni provinciali di categoria, tre in rappresentanza,



rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti. Le organizzazioni imprenditoriali aventi titolo alle designazioni sono quelle aderenti ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL, ovvero operanti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto, le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti ai quali spetta designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo di rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

La composizione del Consiglio ed i relativi settori economici, sono riportati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Il Consiglio dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento.

Ai fini della procedura per il rinnovo del Consiglio, per il calcolo della ripartizione dei suoi componenti in relazione a ciascun settore economico, si applicano le norme di attuazione della legge n. 580/1993 e successive modificazioni.

Almeno centottanta giorni prima della scadenza prevista, il Presidente della Camera di Commercio attiva le procedure per il rinnovo di cui al DM 156 del 4 agosto 2011.

I parametri di riferimento (numero delle imprese, valore aggiunto, indice di occupazione e diritto annuale versato) per la determinazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascun settore, sono quelli pubblicati entro il 30 giugno di ogni anno sul sito internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico.

In caso di ritardo nel rinnovo, il Consiglio uscente è prorogato, così come il Presidente e la Giunta, secondo le disposizioni vigenti.

Il Consiglio continua a svolgere correttamente le proprie funzioni anche quando non sono stati nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

ART.11 (Competenze del Consiglio)

Il Consiglio determina, garantisce e verifica l'indirizzo generale della Camera di Commercio; esso adotta gli atti fondamentali attribuitigli dalla legge ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

In particolare, il Consiglio adempie alle seguenti funzioni:

- a) predispone ed approva lo Statuto camerale, nonché i regolamenti di propria competenza e le relative modificazioni ed integrazioni;
- b) elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, il Presidente e la Giunta;
- c) nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, designati dagli Enti di competenza, ed elegge i supplenti;
- d) determina gli indirizzi generali dell'attività della Camera di Commercio ed approva il programma pluriennale di attività nonché i relativi aggiornamenti annuali;
- e) approva il preventivo annuale, predisposto dalla Giunta, nonché il relativo aggiornamento nei termini previsti dalle norme;
- f) approva il bilancio d'esercizio con i relativi allegati, predisposto dalla Giunta nei termini previsti dalle norme;
- g) determina gli emolumenti dei componenti degli Organi Camerali e delle Aziende Speciali, in conformità ai criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni;
- h) svolge funzioni di controllo sull'attuazione degli indirizzi generali e dei piani di attività deliberati;
- i) esprime il proprio parere, su richiesta della Giunta Camerale, su atti, programmi ed iniziative che quest'ultima è tenuta o ritiene di dover sottoporre alla sua attenzione; in tal caso, il Consiglio è riunito con procedura d'urgenza e deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla richiesta da parte della Giunta Camerale;
- j) adempie ad ogni altra funzione prevista dalle leggi Statali e Regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto;



- k) può istituire Commissioni, ai sensi del successivo articolo 13, composte da membri del Consiglio stesso, con la collaborazione degli uffici camerali e con la possibilità di integrarle con componenti esterni, con il compito di procedere all'approfondimento di specifiche questioni di competenza della Camera e con poteri istruttori, propositivi, di controllo e consultivi;
- l) adotta a maggioranza assoluta dei componenti il Regolamento interno, il regolamento sulla costituzione, funzionamento e organizzazione della Consulta provinciale dei liberi professionisti, il regolamento sul funzionamento di organismi di nomina o designazione consiliare, nonché quelli di sua competenza previsti dalla legge;

Il Consiglio Camerale dispone direttamente delle strutture e delle risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

Allo scioglimento del Consiglio Camerale si provvede nei casi previsti dalla legge e con le procedure dalla stessa determinate.

ART.12 (Consiglieri camerali)

I Consiglieri camerali esercitano le loro funzioni nell'interesse dell'intera economia provinciale, senza vincoli di mandato.

Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dall'apposito regolamento, ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio; chiedere notizie e chiarimenti e formulare proposte sull'attività camerale; ottenere dal Presidente e/o dal Segretario Generale le informazioni, la documentazione e copia degli atti necessari all'espletamento del proprio mandato, anche relativi ad Aziende Speciali o ad Organismi partecipati, nel rispetto dei limiti sanciti dal regolamento consiliare e da quello sul diritto di accesso agli atti.

I Consiglieri camerali sono tenuti al segreto sul contenuto degli atti e sulle informazioni amministrative di cui sono a conoscenza in ragione del loro mandato, nei limiti e nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n.196/2003, in materia di protezione dei dati personali e dal regolamento interno sul diritto di accesso agli atti.

Per quanto concerne la prescrizione di ogni eventuale azione di responsabilità e la non estensibilità agli eredi, si fa riferimento a quanto prescrive la legge.

I componenti del Consiglio esplicano il proprio mandato nel contesto dell'organo collegiale. Non è consentita ad essi alcuna delega permanente di funzioni da parte dell'Organo collegiale e/o del Presidente.

I Consiglieri decadono dalla carica per la perdita di uno dei requisiti o per la sopravvenienza di una delle situazioni previste dalla L.580/1993, per gli altri casi previsti dalla legge, per dimissioni ovvero nel caso in cui non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. Il Consigliere che si trovi nelle condizioni di decadenza o che intenda rassegnare le dimissioni deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio. Le dimissioni sono irrevocabili.

Il verificarsi di una delle condizioni di cui sopra, ivi comprese le dimissioni, comporta l'automatica ed immediata decadenza del Consigliere interessato. Il Presidente ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale, ai fini della sostituzione.

Il Consigliere subentrante scade con il mandato del Consiglio.

Ai Consiglieri camerali spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del Consiglio, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio stesso nel rispetto delle vigenti disposizioni.

ART.13 (Regolamento del Consiglio)

L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Camerale sono disciplinati, conformemente a quanto dispone la legge ed il presente Statuto, dal Regolamento interno adottato dal Consiglio stesso.

ART.14 (Funzionamento del Consiglio)

Il Consiglio Camerale si riunisce in via ordinaria in quattro sessioni annuali, entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il 31 luglio per l'aggiornamento del preventivo



economico, entro il 31 ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica annuale ed entro il 31 dicembre per l'approvazione del preventivo economico.

Il Consiglio si riunisce, altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano il Presidente, la Giunta o almeno un quarto dei componenti il Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare e, periodicamente, per esercitare le funzioni di cui all'art. 9, lettera h, del presente Statuto. Non è ammessa la delega di voto.

La convocazione, effettuata con idoneo mezzo di comunicazione (anche telegramma, fax o posta elettronica), viene spedita, quindici giorni prima della riunione, al domicilio dichiarato dai destinatari alla Camera di Commercio. Il Consiglio può essere convocato in via d'urgenza con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle per le quali è prevista una maggioranza qualificata dalle disposizioni vigenti o dal presente Statuto.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, a meno che il Presidente non disponga diversamente per gravi motivi.

Le modalità di svolgimento delle sedute e delle forme di votazione sono disciplinate dal Regolamento di cui al precedente art.11.

Il Presidente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute di Consiglio, senza diritto di voto e con diritto di parola, esperti e personalità del mondo politico ed economico.

ART.15 (Commissioni consiliari)

Il Consiglio Camerale può istituire Commissioni, composte da membri del Consiglio stesso, con la collaborazione degli uffici camerale e con la possibilità di integrarle con componenti esterni, per procedere all'approfondimento di specifiche questioni di competenza della Camera di Commercio e per riferire su di esse.

Tali Commissioni, prive di poteri deliberativi, svolgono funzioni istruttorie delle deliberazioni, propositive, di controllo e consultive; esse hanno carattere temporaneo.

Le finalità, le modalità di costituzione ed il funzionamento delle Commissioni possono essere disciplinate da apposito regolamento, approvato dal Consiglio.

ART.16 (Consulta provinciale dei liberi professionisti)

E' istituita presso la Camera di Commercio la Consulta provinciale dei liberi professionisti di cui all'art.10, comma 6, della Legge 580/1993 e s.m.i..

Fanno parte della Consulta i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio e i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni appartenenti ai settori:

- Comunicazione;
- Marketing;
- Formazione;
- Assistenza legale;
- Assistenza contabile, fiscale e gestionale;
- Consulenza strategica e finanziaria;
- Ricerca e sviluppo;
- Internazionalizzazione.

Tali rappresentanti sono indicati dalle associazioni individuate dalla Giunta Camerale a seguito di avviso pubblicato all'Albo telematico camerale e sul sito internet istituzionale dell'Ente, sulla base degli ambiti di attività delle associazioni e del grado di rappresentatività di queste ultime.

La Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio.

La carica di componente della Consulta è onorifica e non comporta oneri per l'Ente camerale.

La Consulta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

Le modalità di funzionamento, organizzazione e i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento del Consiglio Camerale.



La nomina a consigliere camerale del rappresentante della Consulta avviene secondo la normativa vigente.

ART.17 (La Giunta: composizione)

La Giunta è l'organo di gestione politica della Camera di Commercio.

La Giunta Camerale, è composta dal Presidente e da otto consiglieri eletti dal Consiglio Camerale secondo la normativa sugli organi camerali vigenti. Dei suddetti membri eletti, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori commercio, industria, artigianato e agricoltura.

La Giunta Camerale dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.

ART.18 (Competenze della Giunta)

La Giunta è l'organo collegiale esecutivo della Camera di Commercio e svolge le proprie funzioni nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

In particolare, la Giunta adempie alle seguenti funzioni:

- a) nomina tra i suoi componenti un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- b) adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, il Regolamento interno, nonché quelli di sua competenza;
- c) predispone per l'approvazione del Consiglio, il programma pluriennale di attività e i relativi aggiornamenti annuali e adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività e per l'attuazione degli indirizzi generali fissati dal Consiglio;
- d) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il preventivo economico, il suo aggiornamento e redige l'apposita relazione;
- e) approva, nei termini di legge, il budget direzionale, su proposta del Segretario Generale;
- f) adotta gli aggiornamenti del budget direzionale comportanti maggiori oneri complessivi nella gestione corrente;
- g) su proposta del Segretario Generale approva l'utilizzo del budget direzionale con riferimento agli interventi di promozione non espressamente definiti in sede di relazione al preventivo;
- h) predispone, per l'approvazione del Consiglio, il bilancio d'esercizio con i relativi allegati e redige l'apposita relazione sull'andamento della gestione da allegare al progetto di bilancio;
- i) approva, su proposta anche del Segretario Generale, la dotazione organica del personale dell'Ente e le sue eventuali variazioni;
- j) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni nonché la costituzione e gestione di Aziende speciali;
- k) delibera l'istituzione di uffici distaccati in altri Comuni della circoscrizione territoriale di competenza nonché l'istituzione di sedi di rappresentanza all'estero;
- l) designa il Segretario Generale e, su proposta di questi, conferisce gli incarichi dirigenziali ivi comprese le assegnazioni delle funzioni vicarie;
- m) verifica, avvalendosi delle strutture di controllo all'uopo istituite, la rispondenza dell'attività amministrativa e della gestione dirigenziale agli indirizzi impartiti;
- n) riferisce al Consiglio, secondo i tempi e con le modalità stabilite dal regolamento, sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei piani, annuale e pluriennale;
- o) delibera la richiesta di pareri e consulenze nelle materie di competenza;
- p) delibera la costituzione in giudizio dell'Ente e la promozione, o resistenza, alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;
- q) delibera, nei casi d'urgenza, sulle materie di competenza del Consiglio; in tal caso il provvedimento è inserito, per la ratifica, nell'ordine del giorno della prima riunione successiva del Consiglio;
- r) adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività previste dalla legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge o dallo statuto al Consiglio Camerale;
- s) delibera l'assunzione di mutui, previo parere del dirigente dell'area economico finanziaria in merito alla sostenibilità finanziaria per l'esercizio di riferimento e per gli esercizi successivi;



- t) adotta i provvedimenti relativi all'acquisto e all'alienazione di immobili;
- u) delibera l'istituzione di Commissioni o Comitati, nominando i relativi componenti;
- v) delibera l'adozione dei provvedimenti relativi alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale e al piano occupazionale annuale di cui all'art.39, L.n. 449/97;
- w) determina la macro struttura organizzativa dell'Ente, individuando le Aree dirigenziali e il relativo valore economico, ai fini del trattamento economico accessorio;
- x) delibera la designazione o la nomina dei rappresentanti della Camera in seno ad enti ed organismi vari;
- y) su indicazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, approva il Sistema di misurazione e Valutazione della performance organizzativa e individuale.
- z) approva:
 - entro il 31 gennaio, il Piano della Performance (nonché, nel corso dell'esercizio, le eventuali variazioni) il programma triennale per la Trasparenza e l'integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
 - entro il 30 giugno, la Relazione sulla Performance e il bilancio di genere eventualmente realizzato.

ART.19 (Regolamento della Giunta)

L'organizzazione ed il funzionamento della Giunta Camerale sono disciplinati dal regolamento interno, adottato dalla Giunta stessa a maggioranza assoluta dei propri componenti.

In particolare, il regolamento della Giunta stabilisce: le modalità di convocazione; i requisiti di validità delle sedute e delle deliberazioni; le procedure per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, per la verbalizzazione e sottoscrizione delle deliberazioni.

ART.20 (Funzionamento della Giunta)

La Giunta Camerale si riunisce su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno, tenendo anche conto di eventuali argomenti posti alla sua attenzione dai componenti di Giunta. Il Presidente provvede, altresì, a convocare la Giunta in via straordinaria su richiesta di almeno quattro componenti, con indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Non è ammessa la delega di voto.

La convocazione, effettuata con le modalità di cui all'art.12, viene inviata almeno sette giorni prima della riunione con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. La Giunta può essere convocata, in via d'urgenza, con le stesse modalità, almeno due giorni prima della seduta.

Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

Le votazioni avvengono in forma palese o, nel caso venga richiesto da almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Nelle votazioni a scrutinio palese il Presidente invita i presenti ad esprimere il voto per appello nominale o per alzata di mano; nel caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. Nelle votazioni a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Oltre ai componenti della Giunta, partecipano di diritto alle riunioni, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale.

Intervengono, altresì, i funzionari la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta. Nessun'altra persona può assistere alla riunione di Giunta, tranne se espressamente invitata o convocata dal Presidente ovvero a richiesta della maggioranza dei membri di Giunta.

ART.21 (Il Presidente)

Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio e ne ha la rappresentanza legale ed istituzionale.

Esso è eletto secondo le modalità dell'art.16 della Legge 580/1993 e s.m.i., entro trenta giorni dalla nomina del Consiglio, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri, Qualora non si raggiunga tale maggioranza neanche con un secondo scrutinio, da effettuarsi, previa sospensione di un'ora,

nella stessa seduta, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una terza votazione in cui per l'elezione è richiesta la maggioranza dei componenti del consiglio. Qualora nella terza votazione non sia stata raggiunta la maggioranza necessaria, si procede, entro i successivi quindici giorni, ad una quarta votazione di ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora nella votazione di ballottaggio nessun candidato raggiunga la maggioranza della metà più uno dei componenti in carica, il Consiglio decade. Peraltro, il Consiglio, su proposta avanzata ed accolta ad unanimità, può procedere all'elezione con voto palese, per acclamazione.

Il Presidente esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dal presente Statuto, ed in particolare:

- a) convoca, in via ordinaria e straordinaria, e presiede il Consiglio e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
- b) adotta, nei casi di urgenza, gli atti di competenza della Giunta; in tal caso il provvedimento è inserito, per la ratifica, nell'ordine del giorno della prima riunione successiva della Giunta;
- c) presenta ogni anno al Consiglio una relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale, informandone la Giunta;
- d) nomina, revoca e designa, su conforme deliberazione della Giunta Camerale, i rappresentanti camerali in società e organismi esterni;
- e) formula proposte alla Giunta e al Consiglio nelle materie di competenza di tali organi, con particolare riguardo ai seguenti ambiti:
 - predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività promozionale e di sostegno dei vari settori economici;
 - predisposizione dei progetti per la partecipazione alle iniziative di sostegno stabilite dall'Unione Europea;
 - costituzione di aziende, gestioni e servizi speciali;
 - realizzazione di strutture e infrastrutture di interesse economico generale;
 - partecipazione, insieme ad altri soggetti pubblici e privati, ad associazioni, enti, consorzi e società al fine di promuovere e gestire strutture e infrastrutture di interesse economico;
 - istituzione di Camere arbitrali, di borse e sale di contrattazione, di laboratori chimico-merceologici, di nuovi servizi in favore dell'utenza;
 - designazione o nomina di rappresentanti della Camera in seno ad enti ed organismi vari.
- f) convoca la prima riunione della Consulta provinciale dei liberi professionisti ponendo all'ordine del giorno la nomina del Presidente della Consulta stessa;
- g) presiede la Consulta provinciale dei liberi professionisti fino a quando non venga nominato il Presidente della stessa.

Spettano altresì al Presidente le funzioni e le competenze attribuite espressamente da leggi e regolamenti.

Il Presidente non può conferire deleghe generiche o per materia; può invece, su conforme delibera della Giunta Camerale, incaricare singoli membri della Giunta o del Consiglio dello studio e dell'istruzione di fatti specifici, fermo restando che l'adozione degli eventuali provvedimenti rimane sempre di competenza della Giunta e/o del Consiglio.

Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio.

Il Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art.15, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, nei casi di assenza o impedimento.

Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il vicepresidente assume la reggenza fino alla elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire al più presto e comunque non oltre 30 giorni dal momento in cui la carica di presidente è risultata vacante. Nel caso in cui il Consiglio decida di attendere la sostituzione del consigliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto 4 agosto 2011, n. 156, l'elezione del Presidente deve avvenire non oltre 90 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante.



ART.22 (Cessazione o decadenza)

I componenti degli Organi politici della Camera di Commercio cessano dalla carica per cause di decadenza previste dalla legge, per morte o per dimissioni. Decadono altresì per mancata partecipazione a tre consecutive riunioni dell'Organo di cui fanno parte, senza giustificato motivo.

La decadenza dalla carica opera automaticamente. Nel caso di cessazione dalla carica di oltre la metà dei componenti la Giunta, questa decade automaticamente e il Consiglio deve essere tempestivamente convocato per la nomina del nuovo organismo, secondo le modalità di cui al precedente art. 14. Nel caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti della Giunta, deve essere tempestivamente convocato il Consiglio per la sostituzione; ciascun consigliere ha diritto di esprimere n.1 preferenza qualora si debba sostituire un solo componente, n.2 preferenze qualora si debbano sostituire due componenti e n. 3 preferenze per la sostituzione di tre o più componenti; Nel caso di cessazione dalla carica del Presidente, deve essere tempestivamente convocato il Consiglio per la sostituzione, secondo le modalità di cui al precedente art. 18.

Il Presidente e la Giunta decadono automaticamente nel caso di scioglimento del Consiglio.

Il Presidente e/o la Giunta possono altresì cessare dalla carica per mozione di sfiducia costruttiva, approvata dal Consiglio, che può essere presentata solo:

- a) qualora, entro i termini prescritti, non siano stati sottoposti all'esame del Consiglio Camerale il bilancio preventivo o il conto consuntivo;
- b) per gravi e persistenti violazioni di legge, giudizialmente accertate, del presente Statuto o dei deliberati del Consiglio Camerale nonché per attività gravemente lesive dell'interesse della Camera di Commercio.

La mozione di sfiducia costruttiva, nei confronti del solo Presidente o della sola Giunta ovvero dei due Organi congiuntamente, è presentata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio e, oltre alle motivazioni della richiesta, deve contenere l'indicazione dei candidati a subentrare negli incarichi e le linee programmatiche proposte. Essa è approvata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Nel caso di approvazione della mozione, i nuovi Organi vanno votati, a maggioranza assoluta, nella stessa seduta ovvero nel corso della successiva riunione, da indire contestualmente.

Il Presidente ed i componenti la Giunta eventualmente eletti nel corso del mandato durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

Fino alla loro sostituzione, il Presidente e la Giunta, per qualunque motivo decaduti, restano in carica per la conduzione degli affari correnti

ART.23 (Incompatibilità)

Il Presidente, i componenti della Giunta e del Consiglio Camerale non possono prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni concernenti interessi personali non legati alla carica ricoperta o riguardanti parenti e affini fino al quarto grado ovvero riguardanti casi di incompatibilità comunque previsti dalla legge; coloro che sono in una posizione di incompatibilità, non sono computabili nel numero legale e debbono allontanarsi dalla sala.

ART.24 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio secondo le modalità previste dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta Regionale.

Qualora una delle Amministrazioni di cui al comma 1 non proceda, entro i termini di legge vigenti, alla designazione del membro effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel Collegio.

Per la composizione del Collegio si applica, altresì, l'art. 7, quinto comma, del presente statuto.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere designati per due sole volte consecutivamente.



Nel caso di sostituzione di un singolo componente del Collegio, la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio.

Per lo svolgimento delle proprie attività, il Collegio si avvale delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ART.25 (Competenze del Collegio)

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni delle leggi, del presente Statuto e del Regolamento normativo disciplinante la contabilità delle Camere di Commercio, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle scritture contabili.

Redige, inoltre, la relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta. Il Collegio dei Revisori svolge altresì ogni altra funzione prevista dalle vigenti disposizioni. Qualora riscontri, nel corso dell'attività di verifica, gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità, ne dà notizia al Presidente, che ne riferisce immediatamente alla Giunta ed al Consiglio.

In qualsiasi momento i Revisori possono procedere, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili. I Revisori sono invitati ed hanno facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio e della Giunta.

I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandato. Al Collegio dei Revisori si applicano le disposizioni previste dalla legge e, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

Parte III - Gestione

ART.26 (Ordinamento degli uffici e dei servizi)

Il personale opera secondo le norme della pubblica amministrazione, che prevedono lo svolgimento in autonomia dei compiti amministrativi. Il rapporto con gli Organi camerali non è di subordinazione gerarchica, ma di impegno nell'attuazione delle politiche ed indirizzi da essi stabiliti.

Gli Uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa indicati dal presente Statuto e nel quadro di riferimento costituito dalle esigenze del tessuto economico della provincia di Latina, si ispira a criteri di funzionalità rispetto agli obiettivi programmati ed alla loro evoluzione nel tempo, di flessibilità nella gestione, di imparzialità, trasparenza e responsabilità di risultato, in rapporto al livello di autonomia ed alle risorse assegnate alle singole aree gestionali

ART.27 (Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale è designato dalla Giunta Camerale e nominato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La Giunta Camerale, con propria deliberazione, su proposta del Segretario Generale, nomina il Dirigente vicario incaricato di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

L'esercizio delle funzioni del Segretario Generale risponde al principio della distinzione dei compiti di indirizzo e gestione politica, propri del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e di quelli di gestione amministrativa, propri del Segretario Generale e della dirigenza.

Al Segretario Generale competono le funzioni di vertice dell'amministrazione della Camera di Commercio di cui all'art.16 del D.Lgs 165/2001, funge da segretario degli Organi collegiali e coordina l'attività complessiva dell'Ente, garantendo l'unitarietà ed il coordinamento dell'azione



amministrativa, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi ricevuti. A tale fine dirige, coordina e controlla l'attività dei Dirigenti, traducendo in piani operativi le linee di indirizzo e le deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio.

Egli esercita le funzioni sancite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, esprimendo agli Organi collegiali pareri e proposte, con riferimento sia alla legittimità degli atti sia alle ricadute sull'attività di gestione delle determinazioni programmatiche e di indirizzo adottate.

Egli svolge l'attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.

In particolare, al Segretario Generale sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) adozione degli atti a rilevanza esterna per l'attuazione dei programmi deliberati dalla Giunta Camerale e l'esercizio dei poteri di spesa nei limiti delle relative previsioni;
- b) organizzazione degli uffici e articolazione dell'orario di lavoro, di servizio e di apertura al pubblico;
- c) assunzione dei provvedimenti individuali e generali in tema di gestione del rapporto di lavoro;
- d) richiesta di pareri e consulenze nelle materie di competenza;
- e) poteri di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dei dirigenti, con possibilità di surroga in situazioni inerziali al fine di assicurare l'unità operativa e di indirizzo tecnico operativo;
- f) formulazione di proposte agli organi camerali di indirizzo politico in merito alla definizione dei progetti, dei regolamenti e delle direttive per l'attuazione dei programmi dell'ente nonché per la dotazione organica;
- g) sulla base del budget direzionale approvato dalla Giunta, assegnazione ai dirigenti, con formale provvedimento, della competenza in ordine all'utilizzo e ai limiti delle risorse in esso previste;
- h) anche su proposta dei responsabili di aree organizzative, adozione dei provvedimenti di aggiornamento del budget direzionale in caso di variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi;
- i) direzione e coordinamento della struttura incaricata del controllo di gestione;
- j) supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione in occasione del controllo strategico;
- k) deduzioni sui rilievi formulati dagli organi di controllo e vigilanza sugli atti di competenza;
- l) adozione delle misure organizzative che consentono la rilevazione dei costi e dei rendimenti dell'attività degli uffici;
- m) presidenza, con facoltà di delega e fatte salve diverse disposizioni normative, delle Commissioni di concorso per il reclutamento del personale e responsabilità delle relative procedure;
- n) partecipazione alle riunioni della Giunta e del Consiglio senza diritto di voto, con espressione del parere sulle questioni di legittimità e con facoltà di inserire a verbale sintetiche dichiarazioni sul merito delle questioni trattate; redazione dei verbali delle adunanze, pubblicazione e pubblicità degli atti e loro inoltro ove previsto agli organi di controllo;
- o) istituzione dei servizi di cassa interni e conferimento, con propria determinazione, dell'incarico di cassiere (art. 43 DPR n.254/2005);
- p) istituzione della Commissione per la congruità degli acquisti, incaricata di esprimere il parere di congruità nelle forniture di beni e servizi per le quali non si è proceduto a pubblica gara o a trattativa privata con più imprese (art.48, DPR n.254/2005);
- q) assunzione, con propria determinazione, degli oneri relativi alle spese di rappresentanza dell'Ente (art. 63, DPR n.254/2005);
- r) presidenza con facoltà di delega delle gare per gli appalti di opere forniture e servizi e nomina del responsabile del procedimento a norma dell'art.10 del D.Lgs. n.163/2006 (codice dei contratti pubblici);
- s) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere;
- t) esercita le funzioni previste nel Regolamento degli Uffici e dei Servizi.



Il Segretario Generale, nei casi in cui si trovi in una delle condizioni di incompatibilità di cui al precedente articolo 20, deve allontanarsi dalla sala delle adunanze. In tutti i casi di sua assenza è chiamato a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante il Dirigente camerale con funzioni vicarie o, in assenza di quest'ultimo, il membro di Giunta più giovane di età.

ART.28 (La dirigenza)

I Dirigenti, con riferimento agli incarichi loro conferiti in conformità all'assetto organizzativo previsto dall'ordinamento degli uffici e nell'ambito degli obiettivi individuati in sede di programmazione complessiva dell'Ente, sono responsabili della conformità alle leggi degli atti adottati, della qualità dei servizi erogati e dell'economicità della gestione delle risorse umane e finanziarie assegnate all'area di competenza.

Essi adottano, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Segretario Generale in coerenza con le direttive generali emanate dalla Giunta, gli atti organizzativi degli uffici facenti capo all'area cui sono preposti o, comunque, funzionali al conseguimento degli obiettivi loro assegnati dal Segretario Generale medesimo, provvedendo in piena autonomia alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite. Spetta comunque ai Dirigenti la sottoscrizione, per le materie di competenza, di dichiarazioni ed atti di ordinaria gestione, anche laddove fosse prevista da normative generali o interne la firma da parte del legale rappresentante.

Nel regolamento degli uffici e dei servizi sono definite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

ART.29 (Sistemi di controllo interno)

Sono istituiti ai fini del controllo interno il Servizio di controllo di gestione e l'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente

La struttura di controllo interno dedicata al controllo di gestione, provvede alla verifica periodica della realizzazione dei servizi e dei progetti affidati ai dirigenti sulla base degli obiettivi annuali gestionali loro assegnati e degli indicatori di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa camerale prefissati. Tale struttura opera in piena autonomia, sotto il diretto controllo del Segretario Generale, che riferisce al Presidente, alla Giunta ed al Collegio dei Revisori circa le verifiche ed i dati accertati.

L'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance (OIV) viene nominato dalla Giunta, con funzioni di controllo interno, in forma monocratica o collegiale. I componenti devono essere in possesso dei prescritti requisiti. La nomina è effettuata per un periodo di tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. L'Organismo esercita in piena autonomia le funzioni e i compiti previsti dalla normativa vigente.

L'Organismo, che riferisce direttamente alla Giunta, si avvale anche delle rilevazioni e dei dati elaborati dagli uffici camerale deputati al controllo di gestione nella loro attività di monitoraggio costante dei centri di costi individuati.

L'Organismo di cui sopra può essere costituito anche in forma associata con altre Camere di Commercio.

Le modalità di funzionamento e ogni altro aspetto non stabilito dalla legge è disciplinato da apposito regolamento.

ART.30 (Gestione finanziaria)

La gestione della Camera di Commercio è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, universalità, continuità, prudenza, chiarezza.

L'attività finanziaria della Camera di Commercio si realizza sulla base della programmazione della spesa e della prudente valutazione delle entrate.

I criteri normativi, le metodologie e le procedure adottate sono quelli definiti dalla legge e dal regolamento per la gestione finanziaria e patrimoniale. La Giunta può adottare, su proposta del Segretario Generale, un ulteriore Regolamento interno di contabilità e controllo di gestione, purché non in contrasto con le norme di cui sopra.

La Camera di Commercio, per il cofinanziamento di iniziative aventi per scopo l'aumento della produzione ed il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, può aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale, fino ad un massimo del 20%.

La relativa deliberazione viene adottata dal Consiglio camerale a maggioranza dei due terzi dei componenti.

ART.31 (Partecipazioni della Camera di Commercio)

Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Ente può partecipare alla realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, utilizzando le forme più idonee.

In particolare, la Camera di Commercio può istituire Aziende Speciali, Società, Consorzi e Società consortili o acquisire partecipazioni in esse. Può altresì istituire o partecipare ad associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi operanti secondo le norme del diritto privato, aventi finalità di sviluppo socio-economico compatibili con le finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto.

La Camera di Commercio può costituire o partecipare a Società per azioni o a responsabilità limitata, anche a capitale privato, le cui finalità siano compatibili con quelle istituzionali, secondo le norme di legge vigenti. Può, inoltre, promuovere la costituzione o partecipare a consorzi pubblici o privati, anche costituiti sotto forma di società per azioni o a responsabilità limitata, aventi, direttamente o indirettamente, come finalità, la promozione e lo sviluppo del sistema economico, anche se inerente un settore specifico di attività. Per quanto compatibili si applicano le norme relative alle società.

La scelta sulla forma di gestione o partecipazione compete alla Giunta Camerale, sulla base di valutazioni di opportunità, convenienza economica ed efficacia di gestione, avendo riguardo alla natura dell'attività in questione e considerato il contributo allo sviluppo dell'economia locale.

ART.32 (Aziende Speciali)

Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria secondo le disposizioni di legge.

Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato e le specifiche norme regolamentari nonché in base a un proprio Statuto.

L'Azienda Speciale è costituita con deliberazione della Giunta Camerale, che ne approva lo Statuto. A tale fine, la Giunta opera una valutazione preventiva della funzionalità e della economicità dell'attività dell'Azienda, con specifico riferimento alla previsione dei costi ed alla individuazione delle risorse, organizzative, tecniche e finanziarie.

La Giunta dispone, altresì, le opportune misure per garantire il raccordo funzionale degli scopi delle Aziende con gli obiettivi principali della Camera di Commercio e per la verifica costante dell'efficacia ed economicità dell'attività aziendale.

Nelle Aziende Speciali, il Presidente e gli amministratori sono nominati dalla Giunta Camerale, secondo criteri e modalità stabiliti negli Statuti delle medesime.

ART.33 (Obblighi dei rappresentanti nominati)

La Camera di Commercio, per eventuali incarichi in Aziende, Società, Consorzi, Associazioni ed altri Organismi cui essa partecipa, designa quali propri rappresentanti i Consiglieri camerali ovvero anche persone individuate all'interno della sua struttura o all'esterno, che siano in possesso di particolari requisiti soggettivi o professionali. Comunque, i rappresentanti della Camera di Commercio in Organismi cui essa partecipa devono godere dei requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli Enti partecipati.

La nomina è di competenza della Giunta Camerale.



I medesimi rappresentanti, anche al fine di evitare duplicazioni e situazioni di concorrenza interna al sistema, redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'Organismo in cui operano e lo trasmettono al Presidente della Camera di Commercio, entro un mese dall'approvazione del bilancio. In assenza di un rappresentante negli organi amministrativi e/o di controllo, sarà richiesto all'organismo partecipato una relazione sull'andamento annuale dell'attività e sulle previsioni per l'anno successivo. Il Presidente ne informa il Consiglio Camerale.

La Giunta Camerale, tramite il Presidente, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso gli organismi partecipati informazioni, nei limiti consentiti dalla legge, sulla gestione e sui progetti di sviluppo, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

ART.34 (Altri strumenti di partecipazione)

La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle Associazioni di rispettiva rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori, mediante strumenti idonei a conoscerne l'orientamento sulle attività ed i servizi di ciascuna categoria.

Le Associazioni che hanno concorso alla designazione dei componenti il Consiglio Camerale possono proporre agli Organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.

Al fine di promuovere la partecipazione delle predette Associazioni, la Camera di Commercio istituisce Consulte su materie di preminente interesse e può far precedere l'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali, da istruttoria pubblica con le medesime Associazioni. La Camera di Commercio riconosce il diritto di informazione alle imprese, ai lavoratori ed ai consumatori, mediante la pubblicazione di notiziari di illustrazione dell'attività camerale. La Camera di Commercio provvede, altresì, a dare la massima diffusione dell'organizzazione e dell'attività amministrativa dell'Ente camerale, anche in via informatica.

La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie attività e per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle proprie competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine, promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, conferenze di servizi, moduli negoziali ed ogni strumento ed atto di programmazione negoziata. Istituisce, inoltre, Osservatori economici, con funzioni di monitoraggio, analisi tecnico-scientifica, proposta e consultazione su tematiche inerenti il sistema delle imprese della provincia.

Nella relazione sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale, il Presidente indica le iniziative adottate e lo stato di avanzamento.

ART.35 (Disciplina dei contributi)

Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 2 della legge 580/1993, la Camera di Commercio realizza programmi di intervento di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, che si articolano nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario ad analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti pubblici o privati.

Gli interventi di sostegno finanziario, anche diretti, a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi sono effettuati secondo i criteri, i limiti, le modalità e verifiche dei risultati indicati nell'apposito regolamento, adottato ai sensi del precedente art.6, dalla Giunta Camerale.

Parte IV - Disposizioni finali

ART.36 (Albo telematico camerale e notifica degli atti)

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta nonché le determinazioni del Presidente, del Segretario Generale e dei Dirigenti sono portate a conoscenza mediante pubblicazione all'albo telematico Camerale, per sette giorni consecutivi, anche in forma sintetica o per estratto. La massima accessibilità agli stessi viene garantita, nell'ambito dei criteri fissati dalla legge e dai regolamenti, dagli uffici che detengono gli atti.



L'Organo che emana l'atto può tuttavia decidere che ne venga omessa o ritardata la pubblicazione quando, a parere dell'Organo medesimo, l'atto riveste carattere di riservatezza ovvero quando incorrano disposizioni legislative o regolamentari che ne escludono la divulgazione o ne consentono il differimento. Responsabile della pubblicazione è il Segretario Generale o funzionario da lui delegato.

L'albo telematico è consultabile attraverso il sito internet istituzionale della Camera di Commercio. Il contenuto degli atti viene comunicato agli interessati a mezzo del servizio postale o notificato con messi camerali nominati dal Segretario Generale ovvero attraverso l'ufficiale giudiziario.

Nei confronti del personale in servizio, la notifica può essere eseguita con consegna nelle mani.

Il diritto di accesso agli atti amministrativi e l'esercizio del diritto di partecipazione al procedimento possono essere disciplinati da apposito regolamento. In ogni caso la Camera di Commercio, per dare la massima diffusione all'organizzazione e alla attività amministrativa, si avvale degli strumenti di comunicazione, anche di natura informatica, ritenuti più opportuni.

ART.37 (Revisione dello Statuto)

Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione, su proposta della Giunta Camerale o di un terzo dei Consiglieri.

ART.38 (Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti)

Lo Statuto ed i regolamenti entrano in vigore all'atto stesso della loro approvazione da parte dei rispettivi organi di competenza, indicati nel presente Statuto.

Lo Statuto, i regolamenti camerali e loro modifiche sono pubblicati all'Albo telematico della Camera di Commercio e resi noti mediante le forme di pubblicità previste dall'ordinamento e ritenute più idonee dall'Organo che li emana.

ART.39

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica la normativa speciale sull'ordinamento delle Camere di Commercio contenuta nella Legge 29/12/1993, n.580 e successive modificazioni ed integrazioni e nei relativi regolamenti di attuazione.

Composizione del Consiglio Camerale

SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO DI CONSIGLIERI
Agricoltura	3
Artigianato	2
Industria	4
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	2
Trasporti e spedizioni	1
Servizi alle Imprese	4
Credito e Assicurazioni	1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (Codice Ateco R) e Altre attività di servizi (Codice Ateco S)	1
Chimico-farmaceutico (codice Ateco 19-20-21-22)	1
Associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti	1
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Liberi professionisti	1
Totale componenti il Consiglio Camerale	28

Emblema della Camera di Commercio

